

Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

Det. n. 160 del 14/09/2016

Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2016-S116-00259

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 160 DI DATA 14 Settembre 2016

O G G E T T O:

Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

LA DIRIGENTE

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Legge provinciale sulla scuola" che disciplina, al Titolo V, Capo II, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio;

visto il regolamento di attuazione della citata legge, emanato con DPP 5 novembre 2007, n.24-104/Leg, che disciplina, all'articolo 4, le modalità di ammissione degli studenti al servizio di mensa scolastica e in particolare, al comma 4 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale sia stabilita la tariffa massima di compartecipazione delle famiglie all'erogazione del servizio e sia definita la graduazione del regime tariffario, secondo criteri che tengano conto della capacità economica del nucleo familiare, valutata secondo i parametri di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 17 giugno 2011 che approva la disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di mensa per l'anno scolastico e formativo 2011/2012;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1375 del 28 giugno 2012 che approva la disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di mensa da parte degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno scolastico 2012/2013;

vista la legge provinciale n. 13 del 21 marzo 1977 "Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia" che disciplina, tra il resto, l'organizzazione del servizio di prolungamento d'orario;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3132 del 22 dicembre 2009 che approva la disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2010/2011;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3122 del 30 dicembre 2010 che approva la disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2011/2012;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2974 del 30 dicembre 2011 che approva la disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2012/2013;

vista la deliberazione n. 16 del 17 gennaio 2014 e s.m. che disciplina il regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2014/2015;

preso atto che in alcuni casi, riportati nella tabella allegata, parte integrante della presente determinazione, è stata pagata una tariffa inferiore a quella dovuta per la fruizione dei servizi connessi con il diritto allo studio;

visto l'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - Legge provinciale di contabilità, che prevede la possibilità per la Provincia di rinunciare alla riscossione delle entrate d'importo non superiore a 15 euro;

preso atto che, nei casi indicati in tabella, le somme da recuperare non superano i 15 euro;

DETERMINA

1. di rinunciare, per le motivazioni espresse in premessa, alla riscossione delle somme dovute dai beneficiari indicati nella tabella allegata, parte integrante della presente determinazione, in quanto somme di esigua entità, inferiori ai 15 euro, come previsto dall'articolo 52 della citata legge provinciale di contabilità.

CS - MAR

LA DIRIGENTE
Laura Pedron